

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo



Società di revisione e consulenza

Audit - Compliance - Risk management - Antiriciclaggio - Forensic services

La gestione degli inattesi e le segnalazioni di operazioni sospette

ALBERTO CATALANO

Art.35 // obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che **comunque** i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

L'estensione dell'obbligo

In presenza di elementi di sospetto, congelamento della prestazione professionale fino all'invio della SOS

Sussiste per operazioni rifiutate o non concluse (attenzione agli incarichi dismessi o non conclusi per vari motivi)

Non è limitato alle fasi di instaurazione del rapporto ma accompagna l'intera durata della relazione d'affari (documentare avvenuto esaurimento dell'incarico)

Deve essere inviata a prescindere dall'importo movimentato

La previsione e/o l'entità della parcella non rileva

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

5. **L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **NON** si applica ai professionisti** per le **informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso** nel corso **dell'esame della posizione giuridica** o dell'espletamento dei **compiti di difesa** o di **rappresentanza** del medesimo in un **procedimento** innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

**ISTRUZIONI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LA RILEVAZIONE
E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

Documento di consultazione

luglio 2025

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall'Unità il 4 maggio 2011.

La consultazione è rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Osservazioni e proposte possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione tramite PEC, all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it, ovvero in forma cartacea, al seguente indirizzo: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Divisione Normativa e rapporti istituzionali, Largo Bastia, 35, 00181, Roma. Nel caso di invio in forma cartacea una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail NCI.NRI@bancaditalia.it.

L'impossibilità di identificare o verificare l'identità del titolare effettivo è in particolare presupposto dell'obbligo di astensione mentre non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'invio della SOS.

Ferma restando la discrezionalità nell'individuazione dei sopra citati parametri quantitativi e qualitativi, i destinatari adottano gli strumenti di selezione tenendo conto delle fattispecie descritte negli indicatori di anomalia nonché negli schemi e negli altri strumenti di ausilio elaborati dalla UIF, se rilevanti nell'ambito della concreta attività da essi svolta.

La decisione del destinatario di inviare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF non rientra tra i presupposti dell'astensione né obbliga per ciò solo all'interruzione del rapporto.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

***ISTRUZIONI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER LA RILEVAZIONE
E LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE***

Documento di consultazione

luglio 2025

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall'Unità il 4 maggio 2011.

La consultazione è rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Osservazioni e proposte possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione tramite PEC, all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it, ovvero in forma cartacea, al seguente indirizzo: Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Divisione Normativa e rapporti istituzionali, Largo Bastia, 35, 00181, Roma. Nel caso di invio in forma cartacea una copia informato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail NCI.NRI@bancaditalia.it.

L'Avvocato è obbligato ad effettuare l'adeguata verifica della controparte in caso di prestazioni stragiudiziali, come, ad esempio, la negoziazione dei contratti?

NO

L'Avvocato, in quanto soggetto obbligato per legge alla segnalazione, non può confidare sulla circostanza che la verifica debba essere eseguita anche da altri soggetti.

Gli indicatori di anomalia

Provvedimento della UIF
12 maggio 2023



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 115, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera e), del citato d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) "al fine di avvolgere l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compra oro, in ammissione dell'articolo 15, comma 2, lettera i), della legge 12 agosto 2016, n. 170", e in particolare l'articolo 7, comma 2, in base al quale "ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compra oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto anticiclaggio";

Visto l'articolo 32, comma 1, lettera d), del Regolamento UE n. 267/2012 nonché l'articolo 23, comma 1, lettera e), del Regolamento UE n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007;

Avute presenti le disposizioni di situazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007 nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

Art. 58.

(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a **3.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **30.000 euro** a **300.000 euro**.

La **gravità** della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo alla ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di **prassi operative e procedure** di controllo interno;
- b) del grado di **collaborazione** con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della **rilevanza ed evidenza** dei **motivi del sospetto**, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.



Articolo 3

Indicatori di anomalia

Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

La riconoscione di alcuni indicatori

INDICATORE N. 4



UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 123, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera e), del cinto d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unità di informazioni finanziarie per l'Italia (UIFI) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicazioni di anomalia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita vetrina del proprio sito istituzionale";

Visto il decreto la legge 25 maggio 2017, n. 92 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compra-creo, in ammissione dell'articolo 15, comma 2, lettera f), della legge 12 agosto 2016, n. 170", e in particolare l'articolo 7, comma 2, in base al quale "ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni scritte, gli operatori compra-creo hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenute nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di tenore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto strutturaggio";

Visto l'articolo 32, comma 1, lettera d), del Regolamento UE n. 267/2012 nonché l'articolo 23, comma 1, lettera a), del Regolamento UE n. 1309/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in ammissione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 23/2007;

Avute presenti le disposizioni di attuazione emanate dalla Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007 nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autocogestione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

4.2. Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo.



ASSETTI PROPRIETARI / GESTIONALI E DI CONTROLLO COMPLESSI / OPACHI

INDICATORE N. 4



IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, salvo le previsioni dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimine e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, controllo e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che gli operatori sono tenuti a fornire per l'Italia (CIF) "il fine di esercizio l'indennità delle operazioni sospette, senza e aggiornata periodicamente, priva presunzione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di sussidio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposite versioni del proprio sito istituzionale";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, in sostituzione dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 170", e in particolare l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, in base al quale, ai fini della vigilanza e della pubblica segnalazione di operazioni sospette, gli operatori controllati non hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenute nelle istruzioni e negli indicatori di monitoria di settore, adottate dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d) ed e), del decreto anticodicettaggio;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, in sostituzione dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 170", e in particolare l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, in base al quale, ai fini della vigilanza e della pubblica segnalazione di operazioni sospette, gli operatori controllati non hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenute nelle istruzioni e negli indicatori di monitoria di settore, adottate dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d) ed e), del decreto anticodicettaggio;

Visto il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recente istruzione sui dati e le informazioni da inserire sulle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recente istruzione in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in sostituzione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007;

Ancora previste le disposizioni di ammesso emanate dalla Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007, nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autorregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.

**ASSETTI PROPRIETARI / GESTIONALI
E DI CONTROLLO COMPLESSI / OPACHI**

Indicatori di anomalia

Sezione B

9.1. Operazioni di importo complessivo rilevante (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico- patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta NON COERENTE con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto

Indicatori di anomalia

Sezione B

9.12. Cessione da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing relativi a beni strumentali o immobili di rilevante valore.

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta NON COERENTE con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto

Indicatori di anomalia

Sezione B

9.13. **Locazione** per la quale è previsto un **canone incoerente** con il valore di **mercato** del bene ovvero con il **profilo** del **conduttore**, specie se quest'ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati.

Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta **NON COERENTE** con l'attività svolta ovvero con il **profilo economico, patrimoniale o finanziario** del soggetto

Indicatori di anomalia

Sezione B

12.3. Intervento inaspettato da parte di un terzo al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni del soggetto o comunque di coprirne l'esposizione, anche richiedendo di concludere accordi transattivi con il destinatario ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.

12.4. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti provenienti, a diverso titolo, da nominativi che non appaiono avere relazioni di alcun tipo con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque estranei al rapporto negoziale.

12.10. Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento del corrispettivo da parte o a favore di terzi.

INDICATORE N. 30



IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, salvo alle previsioni dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimine e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, controllo e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 6, del decreto d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che gli operatori finanziari sono tenuti per l'Italia (CIF) "al fine di individuare l'inadempienza delle operazioni sospette, senza a seguire pericolosamente, priva presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di sussidio pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposite variazioni del proprio uso istituzionale";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo sui dati di fatto ai fini della prevenzione, controllo e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, per le agenzie di polizia e per gli organi di pubblico segnalazione di operazioni sospette, gli operatori finanziari hanno riportato alle indicazioni generali e agli indirizzi di caratura operativa contenute nelle istruzioni e negli indicatori di monitoria di settore, adottate dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d) ed e), del decreto anticidaggio";

Visto l'articolo 33, comma 1, lettera g), del Regolamento (UE) n. 237/2014, secondo l'articolo 31, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1000/2017 per la transizione delle operazioni sospette volte al controllo del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recente istruzioni sui dati e le informazioni da inserire sulle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recente istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007;

Ancora previste le disposizioni di ammesso emanate dalla Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007, anche le regole tecniche elaborate dagli organismi di autorregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

30.13 Stipula di un **contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni nella società di famiglia a uno o più discendenti (**c.d. patto di famiglia**) trovandosi in **difficoltà economica o finanziaria o gravato da ingenti debiti tributari** o in pendenza di **procedimenti amministrativi o giurisdizionali** o di **procedure stragiudiziali** volte al **soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie**.**

Operatività inherente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale

La costruzione di una check list

- Bilancio
- Contabile
- Patrimonio
- Cifra tonda
- Perizia
- Stima
- Fatture
- Crediti
- Cartolarizzazione
- Debiti
- Beni di rilevante valore

L'USO DI KEY WORD

Le CARTOLARIZZAZIONI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 121, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predecreto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Viste, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera c), del citato d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) "al fine di approfondire l'individuazione delle operazioni sospette, esame e aggiornare periodicamente, previa presentazione al Consiglio di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo o, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 170", che disciplina i controlli sui rischi di questo tipo di attività, con particolare riferimento alle operazioni di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori controllati ora hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio;

Visto l'articolo 32, comma 1, lettera d), del Regolamento UE n. 267/2012 nonché l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Regolamento UE n. 1709/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della UIF dal 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007;

Avuta preventi le disposizioni di ammesso emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007 nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

31. Operatività connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o di **cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalità dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.**

31.14. Proposta di acquisto di crediti definiti e singolarmente individuabili nell'ambito di **cartolarizzazione, specie se proveniente da investitori non professionali, qualora la proposta preveda uno sconto, anche significativo, rispetto al valore residuo del credito o venga estinta un'ipoteca a garanzia del medesimo credito.**

31.15. Sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di **cartolarizzazione da parte di un unico soggetto che presenta collegamenti con il debitore ceduto o con altri soggetti che hanno ruoli nella cartolarizzazione stessa (ad es. con il soggetto che promuove o organizza l'operazione, c.d. arranger).**

31.16. Cartolarizzazioni ripetute di crediti per importi via via crescenti, in grado di generare ingiustificate plusvalenze in capo alla società di cui all'articolo 3 della legge 130/1999, specie in assenza di incassi significativi rivenienti dai crediti stessi.



Alberto Catalano

AML & Corporate Compliance __ Financial Crimes // Docente
Università LIUC

Email: alberto.catalano@studioretter.it; legal@catalanoalberto.com

LinkedIn > <https://www.linkedin.com/in/alberto-catalano-mcm2020/>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE